

Chiusura del fallimento in pendenza di giudizi attivi, modalità di esecuzione del futuro riparto e integrazione del compenso del curatore

Tribunale di Bergamo, 14 gennaio 2016. Giudice Vitiello.

Fallimento - Chiusura in pendenza di giudizi attivi - Modalità - Estinzione del conto corrente della procedura e cancellazione dal registro delle imprese - Esclusione

Nel caso si debba procedere alla chiusura del fallimento in pendenza di cause attive il cui eventuale esito favorevole determinerebbe la diretta acquisizione di ulteriori risorse da destinare al soddisfacimento dei creditori (il che giustifica la ultrattività dell'ufficio del curatore limitatamente alla legittimazione processuale, alla rinuncia alla lite ed alle transazioni), la chiusura del fallimento, in deroga ai principi generali, non determinerà né l'estinzione del conto corrente della procedura (sul quale continueranno a giacere le somme oggetto di accantonamento e confluiranno quelle eventuali derivanti dai giudizi in corso) né la cancellazione del soggetto fallito dal registro delle imprese.

Fallimento - Chiusura in pendenza di giudizi attivi - Eventuale futuro riparto - Modalità - Applicazione delle norme di cui agli articoli 110 e seguenti l.f.

Nell'ipotesi in cui il fallimento venga chiuso in pendenza di giudizi attivi che possono procurare alla procedura ulteriori risorse da destinare ai creditori, l'eventuale futuro riparto supplementare dovrà aver luogo con le modalità stabilite dagli articoli 110 e seguenti legge fall. in ragione della necessità di assicurare tutela giuridica al creditore che si ritenesse eventualmente leso dalle modalità di esecuzione del riparto.

Fallimento - Chiusura in pendenza di giudizi attivi - Compenso finale del curatore - Liquidazione e pagamento - Compenso integrativo - Liquidazione - Modalità

Nell'ipotesi in cui il fallimento venga chiuso in pendenza di giudizi attivi che possono procurare alla procedura ulteriori risorse da destinare ai creditori, il curatore deve essere autorizzato al prelievo della somma liquidata a titolo di compenso finale, il quale potrà essere integrato, sulla base dei medesimi parametri utilizzati per la liquidazione già avvenuta, in seguito alla acquisizione di ulteriori risorse.

(Massime a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

letto il ricorso del curatore diretto ad ottenere la chiusura del Fallimento CO.GE.PA. s.r.l., dichiarato con sentenza in data 15.4.2005, per compiuta ripartizione finale dell'attivo e nonostante la perdurante pendenza di cause;

considerato che le cause pendenti sono attive e che il loro eventuale esito favorevole determinerebbe la diretta acquisizione di ulteriori risorse monetarie da destinare al soddisfacimento dei creditori concorsuali, donde la compatibilità della situazione giuridica in esame con la ultrattività di curatore, limitata dalla norma alla legittimazione processuale, alle rinunzie alla lite ed alle transazioni;

preso atto che il curatore ha accantonato le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti;

evidenziato che dalla particolarità della fattispecie introdotta dal legislatore discende l'inevitabile necessità di non far conseguire alla chiusura della procedura, in deroga ai principi generali, da considerarsi inapplicabili nella fattispecie della chiusura del fallimento con cause pendenti: -l'estinzione del conto corrente bancario intestato alla procedura, sul quale continueranno a giacere le somme oggetto di accantonamento e confluiranno le eventuali somme derivanti dai giudizi in corso;

-l'estinzione della partita IVA della procedura;

-la cancellazione dal registro delle imprese del soggetto fallito;

rilevato ulteriormente che, nonostante la norma non lo preveda, limitandosi a rimettere al tribunale di stabilire le modalità del riparto supplementare, quest'ultimo debba avvenire con le modalità stabilite dagli artt. 110 e segg. l. fall., stante l'ineludibile necessità di assicurare tutela giuridica al creditore che si ritenesse eventualmente leso dal riparto effettuato dal curatore ultrattivo;

letti gli art. 118, n. 3), come modificato dal d.l. n. 83/15 convertito dalla legge n. 132/2015 e 119 R.D. 16 marzo 1942., n. 267;

DISPONE

la chiusura della procedura fallimentare, per compiuta ripartizione finale dell'attivo;

AUTORIZZA

il curatore a prelevare dal conto corrente della procedura stessa, la somma liquidata dal tribunale quale compenso finale, al netto degli acconti ricevuti;

DISPONE

che all'eventuale acquisizione di ulteriori risorse consegua la liquidazione di un'integrazione del compenso finale del curatore (da quantificarsi sulla base dei medesimi parametri utilizzati per la liquidazione già avvenuta) e l'effettuazione di un riparto supplementare ai creditori concorsuali, con l'applicazione del procedimento previsto dagli artt. 110 e segg. l. fall.;

AUTORIZZA

il curatore, nonostante la chiusura della procedura:

-a non cancellare la società fallita dal registro delle imprese;

-a mantenere aperta la partita IVA;

-a mantenere aperto il conto corrente intestato al fallimento nonostante la chiusura della procedura.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al conservatore del Registro delle imprese e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Così deciso in Bergamo, il 14.1.16